



**Reg. Gen n. 206
del 27 aprile 2021**

UFFICIO DEL SEGRETARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REPORT DELLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E CORSI DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – TRIENNIO 2021-2023 – CIG. Z123149C59

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 dell'8 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 dell'8 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;
- il decreto del Sindaco n. 13/2020 del 30/12/2020 Prot. 30111/2020 di nomina di Segretario comunale dell'Ente alla dott.ssa Mariateresa Porteri;
- il decreto del Sindaco n. 14/2020 del 31/12/2020 Prot. 30264/2020 con il quale è stato nominato datore di lavoro delle sedi comunali, ad esclusione della R.S.A. e del Centro Unico di Cottura Madre Teresa di Calcutta, la dott.ssa Mariateresa Porteri;

Premesso che:

- i luoghi di lavoro in cui operano i lavoratori devono possedere le caratteristiche quali salubrità e sicurezza strutturale connessa all'attività lavorativa affinché venga tutelata la salute e sicurezza dei lavoratori;
- il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi come disposto dall'art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008;

Considerato che:

- a seguito della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro è emerso che i dipendenti del Comune di Sarezzo svolgono mansioni che comportano rischi specifici e pertanto sono soggetti a sorveglianza sanitaria;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legislativo;

Rilevato pertanto che si rende necessario nominare il Medico Competente per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria in quanto le mansioni dei dipendenti comportano rischi specifici;

Dato atto che:

- la sorveglianza sanitaria, come definita dall'art. 2 comma 1 lettera m) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva, la visita medica periodica, la visita medica su richiesta del lavoratore, la visita medica in occasione del cambio della mansione, la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, la visita medica preventiva in fase preassuntiva e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro;
- ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. le visite mediche sopraindicate devono essere organizzate a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente;

Considerato che:

- per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere i requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- all'interno della struttura aziendale di codesto Ente non è reperibile la suddetta specifica professionalità;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera l) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di formazione ed addestramento ed assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;
- i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
- la periodicità dell'aggiornamento del corso di primo soccorso è triennale;

Preso atto che i lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso hanno già ricevuto una specifica formazione e devono frequentare il relativo corso di aggiornamento nell'anno 2021;

Rilevato pertanto che è necessario organizzare per l'anno 2021 un corso aggiornamento di primo soccorso come disposto dall'art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/2008;

Dato atto che per gli enti locali permane la necessità, prima di effettuare un acquisto, di verificare se è in corso una convenzione di acquisto Consip e, in caso positivo, di aderirvi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi di acquisto, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi;

Visto l'art. 1, comma 450, secondo periodo, e comma 449, della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, il quale prevede che: "(...) *Fermi restando*

gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...)"

Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è quello di nominare il medico competente e di effettuare i corsi di aggiornamento di primo soccorso ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di medico competente, sorveglianza sanitaria e corsi di aggiornamento di primo soccorso ai sensi del d.lgs. 81/2008 secondo le clausole e modalità contenute nel disciplinare di incarico in combinato disposto con l'offerta che verrà presentata in sede di gara;
- la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo operatore ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

Vista la deliberazione dell'ANAC 20.07.2016 n. 784, con la quale per la Regione Lombardia l'ARCA S.p.A. è stata individuata quale soggetto aggregatore di riferimento;

Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 488/99 e dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e in base a verifica effettuata in data odierna si è accertato che è in corso la seguente convenzione di acquisto Consip (attiva dal 05/02/2021 scadenza il 05/02/2023):

- convenzione tra CONSIP S.p.A. e Sintesi S.p.A., per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza – Lotto 2 (in cui è inclusa la regione Lombardia), ai sensi dell'art. 26 della l. 488/1999 e dell'art. 58 legge 388/2000;

Rilevato che, in relazione a specifiche esigenze di organizzazione e programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, si rendendo necessarie ulteriori prestazioni tecniche rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico allegato alla convenzione Consip sopra citata, quali ad esempio la partecipazione a riunioni e visite straordinarie, predisposizione e attuazione di azioni correttive che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'esito della valutazione del rischio stress-lavoro correlato (interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi), verifica dell'efficacia delle azioni correttive ed eventuale valutazione approfondita, supporto costante nella gestione della pandemia in relazione all'individuazione di comportamenti corretti da tenere da parte del datore di lavoro anche in virtù degli accadimenti sui singoli dipendenti, supporto costante in relazione al protocollo condiviso del corpo intercomunale di Valle Trompia (polizia locale) ed inoltre l'effettuazione annuale, a semplice richiesta del Datore di Lavoro, di quattro visite mediche gratuite;

Rilevato che i prezzi indicati in convenzione Consip non risultano congrui e remunerativi per le prestazioni oggetto di affidamento;

Tenuto conto che nel pregresso si era aderito alla convenzione Consip e le prestazioni offerte non erano risultate soddisfacenti per i servizi richiesti, posto che, forse in ragione della scarsa remuneratività della convenzione, l'operatore economico ha dato prova di esser scarsamente serio e

affidabile per svariate ragioni, tra le quali la tardività nell'esecuzione delle prestazioni, il continuo avvicendamento dei professionisti di riferimento;

Dato atto che lo scostamento dai prezzi indicati in convenzione è di lieve entità anche a fronte delle significative maggiori prestazioni richieste in sede di selezione del contraente;

Ritenuto pertanto, nel solo ed esclusivo perseguitamento del pubblico interesse, di non aderire alla convenzione Consip e di effettuare invece specifiche indagini di mercato al fine di individuare per l'incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria un professionista in grado di effettuare le prestazioni a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione, non tanto e non solo per il profilo economico, ma per quanto riguarda la sertità e l'affidabilità, elementi imprescindibili, specie tenuto conto del perdurante stato di emergenza sanitaria da Covid 19;

Dato atto che con determinazione Reg. Gen. n. 177 del 16 aprile 2018 è stata nomina la Dott.ssa Patrizia Fioravanti quale medico competente del Comune di Sarezzo;

Valutato che la nomina di un nuovo medico competente risulta essere poca proficua e non coerente con la natura dell'incarico da affidare poiché al fine di dare attuazione in modo corretto al piano di sorveglianza sanitaria è necessario che quest'ultimo venga applicato per un congruo periodo;

Valutato inoltre che la dott.ssa Patrizia Fioravanti ha collaborato proficuamente alla stesura del protocollo condiviso Covid-19 supportando costantemente il datore di lavoro nella gestione della pandemia;

Tenuto altresì conto dell'attuale situazione pandemica che ha colpito in particolar modo la provincia di Brescia, si ritiene opportuno proseguire il rapporto collaborativo instaurato con il precedente medico competente anche a fronte della comprovata professionalità, affidabilità, competenza dimostrata e immediatezza dei rapporti;

Verificato, comunque, che la sommatoria del valore degli incarichi affidati risulta ampiamente al di sotto di quella prevista dal codice dei contratti pubblici per gli affidamenti diretti, come in prosieguo ulteriormente specificato;

Visti:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1097, del 26/10/2016 che consentono l'affidamento diretto adeguatamente motivato per servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in base al quale è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio;

Preso atto che per le motivazioni sopra espresse si è ritenuto di dar corso alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità telematica mediante la piattaforma Sintel del Mercato Elettronico dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA) richiedendo l'offerta alla dott.ssa Patrizia Fioravanti residente a Concesio in Via Euplo Natali n. 12 C.F. FRVPRZ61R63B157S e P.IVA0301589715;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, depositate in formato digitale presso l'ufficio, con le quali il professionista, attesta di possedere i requisiti per essere affidatario di servizi pubblici come previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista l'offerta pervenuta tramite Sintel dalla dott.ssa Patrizia Fioravanti, prot. 8210/2021 del 06/04/2021 depositata in forma digitale presso l'ufficio, che quantifica la prestazione del servizio in:

- anno 2021 (medico competente e sorveglianza sanitaria): € 2.250,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972);

- anno 2022 (medico competente e sorveglianza sanitaria): € 1.800,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972);
- anno 2023 (medico competente e sorveglianza sanitaria): € 2.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972);
- corsi di aggiornamento di primo soccorso: € 360,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 richiamato dall'art. 14 comma 10 delle legge 537/1993);

Rilevato che l'offerta risulta congrua con l'incarico da affidare;

Visto il "Report della procedura telematica Sintel n. 136594216" acclarato al n. di prot. 8803/2021 del 13/04/2021;

Dato atto che da verifiche effettuate:

- la posizione contributiva del professionista risulta regolare;
- non sono state individuate annotazioni nel casellario delle imprese dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

Ritenuto pertanto corretto procedere all'affidamento dell'incarico alla dott.ssa Patrizia Fioravanti;

Dato atto che la prestazione di servizi in questione viene concessa secondo le clausole e modalità contenute nel disciplinare di incarico in combinato disposto con l'offerta presentata in sede di gara;

Richiamate inoltre le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- “L'appaltatore si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine s'impegna:
 - a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all'Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
 - ad informare immediatamente l'Ente e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto”;
 - d) “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

Dato atto che:

- ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall'A.N.A.C. Il seguente codice identificativo di gara CIG: Z123149C59;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000, i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Mariateresa Porteri;

- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, pienamente consapevole delle responsabilità anche di natura penale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e smi, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 nonché dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- il funzionario incaricato ha firmato digitalmente la proposta di determina di cui all'oggetto;

Visto l'art. 6 comma 1 lettera e) della legge 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e smi;

- di approvare** il "Report della procedura telematica Sintel n. 136594216" acclarato al prot. n. 8803/2021 del 13/04/2021, per l'affidamento dell'incarico di medico competente, sorveglianza sanitaria e corsi di aggiornamento di primo soccorso ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. – triennio 2021-2023;
- di approvare** il disciplinare d'incarico allegato al report della procedura telematica Sintel sopra indicata;
- di affidare** alla dott.ssa Patrizia Fioravanti residente a Concesio in Via Euplo Natali n. 12 C.F. FRVPRZ61R63B157S e P.IVA0301589715, l'incarico di medico competente, sorveglianza sanitaria e corsi di aggiornamento di primo soccorso ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. – triennio 2021-2023;
- di nominare** la dott.ssa Patrizia Fioravanti medico competente per i dipendenti delle sedi comunali, ad eccezione della R.S.A. e del Centro Unico di Cottura Madre Teresa di Calcutta, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08;
- di impegnare** per l'anno 2021 la somma di € 2.614,00 a favore della dott.ssa Patrizia Fioravanti, di seguito meglio specificata:
 - € 2.252,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972);
 - € 362,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 14 comma 10 della Legge 537/1993);
- di impegnare** per l'anno 2022 la somma di € 1.802,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972) a favore della dott.ssa Patrizia Fioravanti;
- di impegnare** per l'anno 2023 la somma di € 2.502,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972) a favore della dott.ssa Patrizia Fioravanti;
- di imputare** la somma impegnata, pari a € 2.252,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972) al capitolo 1610/00 “spese per prestazioni specialistiche sicurezza del lavoro d.lgs. 81/2008” del bilancio 2021/2023, quale quota esigibile per l'anno 2021, avente la seguente classificazione di bilancio:

Importo euro	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
2.252,00	1610/00	01	10	01	03	U. 1.03.02.11

che presenta la necessaria disponibilità;

- 9. di imputare** la somma impegnata, pari a € 362,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 14 comma 10 della Legge 537/1993) al capitolo 1612/00 “corsi formazione personale legge 626” del bilancio 2021/2023, quale quota esigibile per l’anno 2021, avente la seguente classificazione di bilancio:

Importo euro	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
362,00	1612/00	01	10	01	03	U. 1.03.02.04

che presenta la necessaria disponibilità;

- 10. di imputare** la somma impegnata, pari a € 1.802,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972) al capitolo 1610/00 “spese per prestazioni specialistiche sicurezza del lavoro d.lgs. 81/2008” quale quota esigibile per l’anno 2022 dando atto del rispetto dell’art. 183 comma 6 del D.lgs. 267/2000;

- 11. di imputare** la somma impegnata, pari a € 2.502,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 10 legge 133/1999 e art. 10 comma 18 del DPR 633/1972) al capitolo 1610/00 “spese per prestazioni specialistiche sicurezza del lavoro d.lgs. 81/2008” quale quota esigibile per l’anno 2023 dando atto del rispetto dell’art. 183 comma 6 del D.Lgs.267/2000;

- 12. di dare atto** che l’incarico si svolgerà secondo quanto normato dal disciplinare di incarico che regolerà il rapporto tra le parti, da leggersi in combinato disposto con l’offerta presentata;

- 13. di stabilire** che il professionista si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi ai servizi di cui all’oggetto;

- 14. di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;

- 15. di dare** comunicazione al professionista:

- dell’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- che, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;

- 16. di dare atto**, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D.lgs. 33/2013;

- 17. di puntualizzare**, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariateresa Porteri *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.